



D.R. n. 2074

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 4.06.2012 e, in particolare, l'art. 53;
- VISTO** il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.5293 del 02/11/2012.
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2014, con la quale viene approvato il Regolamento per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Scuola – prima applicazione dell'art.53 dello Statuto;

DECRETA

- è emanato, ai sensi dell'art.53 dello Statuto, il Regolamento per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Scuola che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.
- Il Regolamento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Bari, 13 giugno 2014

IL RETTORE  
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio



REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA.  
PRIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 53, DELLO STATUTO

**CAPO I**  
**Consiglio della Scuola**

**Art. 1 – Il Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola è costituito:

- a. dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
- b. da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita:
  - o **tre** docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento;
  - o i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
- c. da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.

Alle riunioni del Consiglio della Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico amministrativo/Collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola.

**Art. 2 – Rappresentanza dei docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.**

Entrano a far parte del Consiglio della Scuola, a norma dell'art. art.1,let. b) punto 1°, i **tre** docenti, uno per ciascuna categoria, più suffragati già eletti in ciascuna Giunta dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

**Art. 3- Rappresentanti dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse e dei Coordinatori di dottorato**

1. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Direttori di Dipartimento afferenti alla Scuola.
2. Il Decano è individuato dall'Ufficio competente dell'Amministrazione.
3. Ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti che compongono la Scuola, nei termini previsti dal bando di indizione, adotta apposita delibera con cui si esprime in ordine alla scelta di riconoscere ai Coordinatori di Dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento stesso l'elettorato attivo e passivo nella elezione disciplinata dal presente articolo.
4. Il Decano dovrà determinare preliminarmente il numero della rappresentanza di Coordinatori dei corsi di studio ed eventualmente Coordinatori di dottorato da eleggere, calcolando il 10% del numero complessivo dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti e sottraendo da tale numero quello complessivo dei rappresentanti di cui all'art.2 del presente regolamento.
5. Alle elezioni si procede con il sistema maggioritario.

6. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni rivestono la carica di Coordinatore dei Corsi di studio/classe/interclasse per i quali i Dipartimenti afferenti siano autonomi o di riferimento secondo i criteri definiti nel Regolamento didattico di Ateneo ed i Coordinatori dei dottorati per i quali la Scuola svolge il coordinamento e i/i Dipartimenti/o si siano espressi favorevolmente.
7. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
8. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti dal bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
9. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, che non risultino fra i candidati da eleggere, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.
10. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.
11. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina

#### **Art. 4 – Costituzione rappresentanza degli studenti**

1. Per la rappresentanza degli studenti all'interno del Consiglio si rinvia alle modalità di elezioni previste nel D.R. n. 5513 del 19/11/2012.

#### **Art. 5 – Costituzione Consiglio della Scuola**

1. Una volta concluse tutte le operazioni il Consiglio è costituito con provvedimento del Rettore.

## **CAPO II**

### **Il Presidente della Scuola**

#### **Art. 1 – Il Presidente della Scuola**

1. Il Presidente è componente del Consiglio della Scuola.
2. Il Presidente della Scuola è eletto dai componenti del Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.
3. L'organo preposto ad indire le elezioni è il Rettore.
4. La durata del mandato è di tre anni accademici.
5. Il bando di indizione, redatto dall'ufficio competente dell'Amministrazione, dovrà tener presente degli elementi di cui all'art.7, comma 2, del Regolamento ex art.78, comma 10 dello Statuto di ateneo.
6. Le elezioni si svolgeranno con il sistema maggioritario. Il Presidente della Scuola verrà eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva votazione che dovrà avvenire entro le 24 ore dalla chiusura della prima elezione.

7. Il Decano convoca il Consiglio della Scuola per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di indizione delle lezioni.
8. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola, così come previsto dall'art.1 lett. a), b) e c) del Capo I del presente regolamento.
9. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo a tempo pieno di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
10. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano del Consiglio della Scuola, ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico amministrativo.
11. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

### **CAPO III**

#### **Norme finali**

#### **Art. 1 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.5293 del 02/11/2012.

Bari, 13 giugno 2014

IL RETTORE  
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio